



COMUNE DI OSSI



Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circostrizione del Tribunale di Sassari –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE EX ART. 1, D.L. 16 OTTOBRE 2017 N. 148 (G.U. 242 DEL 16/10/2017) CONVERTITO CON LEGGE N. 172/2017 – ROTTAMAZIONE BIS.

*Parere del 14 gennaio 2018
Parere n. 1/18*

L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esamina la proposta di delibera consiliare avente ad oggetto l'approvazione del regolamento per la disciplina della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento prevista dall'art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito dalla L. 04 dicembre 2017, n. 172.

Richiamata

La delibera del Consiglio Comunale del 19-03-2015 n° 14 con la quale veniva nominato il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ossi per il Triennio 2014/2017;

Il D. L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, art. 6-ter recante la disciplina della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il D. L. 148/2017, art. 1 comma 11-quater convertito con legge n. 172/2017 recante la disciplina della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

PREMESSO

- Che l'Art. 1 comma 11-quater del D.L. n. 148/2017 convertito con legge n. 172/2017, rubricato "Estensione della definizione agevolata dei carichi" dispone:

Art. 1 comma 11 quater: *"Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del comma 1, del Decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96".*

- Che l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato alla riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

- Che definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

- Che il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale, essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 05/12/2017 è entrata in vigore il 06/12/2017, prevede il termine entro il quale occorre deliberare al 05/02/2018;

PRECISATO

- Che in sede di conversione del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 sono state apportate delle modificazioni con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1 relativamente ai termini per il pagamento delle rate di cui all'art. 6, comma 3, lett. a, del D.L. 22 Ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 Dicembre 2016, n. 225, e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018;

RITENUTO

- Che la predetta norma possa essere applicata anche con riguardo ai carichi del presente Ente, tenuto conto della parificazione degli strumenti di riscossione coattiva utilizzabili dai Comuni che agiscono in proprio, e dai soggetti iscritti all'albo dei riscuotitori, a quelli già utilizzati dai concessionari della riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999: riscontrando, sostanziale equiparazione tra le attività riconosciute al Concessionario/Agente della riscossione e, conseguentemente, sostanziale equiparazione ed assimilazione tra il ruolo e l'ingiunzione, affermazione fatta propria dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, formulando il principio di diritto che entrambi costituiscano atti preordinati all'esecuzione.
- Che la norma in oggetto prevede la possibilità di stabilire da parte di ciascun Ente titolare dell'entrata con apposita deliberazione consiliare, con riferimento alle entrate dell'Ente, anche tributarie, poste in riscossione coattiva dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, con notifica dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate così poste in riscossione, e gli interessi sui tributi locali non possono, in ogni caso, essere azzerati.
- Che con la delibera consiliare, è altresì possibile stabilire:
 - 1) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il mese di febbraio 2019;
 - 2) le modalità con cui il debitore chiede l'agevolazione;
 - 3) il termini per la presentazione dell'istanza ed il suo contenuto;
 - 4) il termine entro cui trasmettere ai debitori la comunicazione che riscontra l'istanza ed indica l'ammontare complessivo del dovuto, delle singole rate e la scadenza delle stesse;

VISTO

- La richiesta di parere, pervenuto al revisore tramite posta elettronica, inviata dal settore servizio contabile e finanziario, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: *“Definizione agevolata delle entrate ex Art. 1 D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (G.U. N. 242 del 16/10/2017) convertito con Legge N. 172/2017 – Rottamazione Bis”*.
- Il regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non rimosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento in attuazione dell'art. 6-ter del d.l. 193/2016.
- L'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare alle Provincie e ai Comuni.
- Il comma 1, lettera b) n. 7, dell'art. 239 del d. Lgs. n. 267/2000 che prevede la platea delle fattispecie di regolamento per le quali è richiesto il parere dell'Organo di Revisione.
- La bozza di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto *“Definizione agevolata delle entrate ex Art. 1 D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (G.U. N. 242 del 16/10/2017) convertito con Legge N. 172/2017 – Rottamazione Bis”*.
- Il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Contabile e di Ragioneria,

Dott.ssa Antonella Marmillata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

RILEVATO

- che il regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell'Ente Locale;
- che il parere dell'organo di revisione attiene al rispetto del perimetro di autonomia regolamentare che la norma in esame ha assegnato agli Enti, e che sono riassumibili nei seguenti punti:
 - 1) Il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il mese di febbraio 2019;
 - 2) Le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - 3) i termini per la presentazioni dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
 - 4) Il termine entro il quale l'Ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
- Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

IL REVISORE UNICO

In relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000;

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera di consiglio comunale avente ad oggetto: *“Definizione agevolata delle entrate ex Art. 1 D.L. 16 ottobre 2017 n. 148 (G.U. N. 242 del 16/10/2017) convertito con Legge N. 172/2017 – Rottamazione Bis”*.

INVITA

L'Ente a dare notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale come dispone l'art. 6-ter d.l. n.193/2016.

Data 14 gennaio 2018

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dott. Marcello Mastino

C.F. MST MCL 72003 14521

P.IVA 02495400901

